

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 465/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2011

## recante modifica del regolamento (UE) n. 882/2010 relativamente alla presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota per la campagna 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo da fissare.
- (2) Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/2011 <sup>(3)</sup>, ha fissato il limite quantitativo a 650 000 t nel caso dello zucchero.
- (3) I quantitativi di zucchero coperti dalle domande di titoli di esportazione hanno superato detto limite quantitativo. Pertanto, il regolamento (UE) n. 882/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di

esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota <sup>(4)</sup>, ha sospeso la presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota dall'11 ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

- (4) In virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 <sup>(5)</sup>, il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna 2010/2011 è stato aumentato di 700 000 t.
- (5) Poiché il limite quantitativo è stato aumentato per la campagna 2010/2011, occorre autorizzare nuovamente la presentazione delle domande a partire dalla prima settimana di luglio.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 882/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 882/2010, il paragrafo 3 è soppresso.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 115 dell'8.5.2010, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 264 del 7.10.2010, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 124 del 13.5.2011, pag. 41.

